

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA "Serendipity"
con sede in Roma,**



3/2/2016

Il giorno 14 ottobre 2015 in Roma, alle ore 19.00 si sono riuniti i sottoscritti signori:

- Zamescu Valeriana Denissa
- Costan Lucrezia
- RASO GABRIELE

I presenti chiamano a presiedere la riunione il signor, che a sua volta nomina il signor come Segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Il presidente riassume le ragioni che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione, che del resto sono state oggetto di incontri preliminari. Procede quindi alla lettura dello statuto, il quale, dopo ampia discussione, viene messo ai voti e approvato all'unanimità.

I comparenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1) È costituita, ai sensi della legge 383/2000, fra i suddetti comparenti l'Associazione di Promozione Sociale, Culturale, Ricreativa, Assistenziale, Sportiva, Musicale ed Artistica denominata ""

Art. 2) La sede dell'associazione è stabilita in Roma, via . **VICOLO DEL CEARO 27 00153 Roma**

Art. 3) L'associazione intende perseguire finalità culturali, educative, sportive ludico-ricreative, di tutela dell'ambiente e tutti i servizi che i propri soci riterranno opportuni per il loro tempo libero e per la loro crescita umana e culturale.

Art. 4) L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5) L'associazione avrà come principi informatori la Costituzione italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Art. 6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'associazione per il primo quadriennio, nelle persone dei signori:

Il Consiglio direttivo a sua volta elegge le seguenti cariche all'unanimità:

Presidente **ZAMESCO VALERIANA DENISSA**
Segretario **COSTAN LUCREZIA**
Tesoriere **RASO GABRIELE**

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Art. 7) L'Associazione è disciplinata dal proprio Statuto, dalle leggi vigenti e dal Codice Civile.

Roma, 14 ottobre 2015


Il Presidente

Zamescu Denissa


Il Segretario

Costan Lucrezia

I comparenti:



H 234,96€
 3/2/2016
 3
 1422



Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- espulsione o radiazione;

Art. 9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

È vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

Art. 12

La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

L'assemblea e il consiglio direttivo

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno venti giorni prima.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 26.

Art. 17

CONFORME
ALL'ORIGINALE

31/2/2016



3/2/2016

l'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva la rendicontazione consuntiva;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli organismi dirigenti

Art. 20

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I Componenti degli organi statuari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.

Art. 21

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria e non di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il consiglio direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il presidente, legale rappresentante dell'Associazione, tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa. Tutti i membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni gratuitamente

Art. 23

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre la rendicontazione consuntiva;
- deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
- deliberare circa le azione disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell' Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio.
 Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
 Il consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

Art. 27

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti.

vinciale 1 di Roma
 Tribunale di Roma



3/2/2016



1422
 3
 3/2/2016
 REGISTRATO
 CON ENRO
 # 234.968

